

DECISIONE (UE) 2020/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a
Portogallo, Spagna, Italia e Austria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni meteorologici estremi nelle Azzorre.
- (4) Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.
- (5) Il 10 gennaio 2020 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in 17 regioni nell'autunno 2019.
- (6) Il 29 gennaio 2020 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi del novembre 2019.
- (7) Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).